



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 – CUSANO MILANINO (MI) – Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156 – tel. 02.6196097
email: miic8ay00d@istruzione.it – miic8ay00d@pec.istruzione.it
www.icgio23.edu.it



Cusano Milanino, 27 settembre 2022

Ai docenti

Ai genitori/tutori

Agli alunni

Della scuola secondaria di primo grado Zanelli

Agli Atti

Al sito web

Oggetto: VALIDITA' ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Limite massimo ore di assenza)

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D. lgs 62/2017;

Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;

Vista la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 27 settembre 2022;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che il limite massimo delle ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2022/2023, è fissato nella seguente tabella:

Firmato digitalmente da DANIELA VOTO

	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze	Numero ore massimo di assenze
TEMPO NORMALE	30 h	990 h	743 h	247 h
TEMPO PROLUNGATO	36 h	1188 h	841 h	347 h

TEMPO SCUOLA 30 ORE

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso agli scrutini finali e quindi non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore, cioè 247 ore.

TEMPO SCUOLA 36 ORE

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è 1188 ore (36 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 841 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso agli scrutini finali e quindi non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ad $\frac{1}{4}$ del monte ore, cioè 347 ore.

Il docente coordinatore di classe verifica a cadenza mensile il numero delle ore di assenza di ogni alunno, in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie e al dirigente scolastico quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Le assenze vengono calcolate dal Registro Elettronico a partire dal giorno 12 settembre fino al giorno 8 giugno.

Sono escluse dal limite delle assenze le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti in data 27 settembre 2022

Vanno conteggiate come presenze:

- La partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento).

- Attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, altre attività deliberate dal Collegio dei docenti.)

Programmi di apprendimento personalizzati:

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (Art. 11 D.P.R. 122 del 2009).

TIPOLOGIA DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE A DEROGA

❖ **Motivi di salute documentati da apposita documentazione medica:**

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- Assenze continuative motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
- Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica

Per i casi di cui sopra, si fa presente che, tutte le certificazioni mediche giustificative, rientranti tra le deroghe per il conteggio delle assenze computabili ai fini della scrutinabilità nell'anno scolastico, devono essere presentate, inderogabilmente, contestualmente al rientro dell'alunno in presenza.

❖ **Motivi personali e/o di famiglia:**

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria;
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati

❖ **Studenti ucraini**

Considerato che gli studenti ucraini, ancorchè tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte annuale personalizzato richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorre dal momento dell'iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE DELIBERATO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe succitate. Sono ovviamente escluse dal conteggio delle ore le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione e i cui genitori/tutori hanno deciso di non avvalersi delle attività alternativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Voto

Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993